

EXCURSUS NORMATIVO

La nota Miur 279/2020, a firma del capo di dipartimento Giovanna Boda, ripresa dalla nota 388/2020 a firma del capo di dipartimento Marco Bruschi, nei punti in cui dà indicazioni sulla valutazione degli alunni nella didattica a distanza, riporta che “La normativa vigente (DPR 122/2009, D.Lgs 62/2017),

al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa”.

La circolare 388/2020 ribadisce il valore della valutazione formativa durante la didattica a distanza. La situazione di assoluta emergenza in cui si trova il sistema nazionale di istruzione (come tutto il Paese per la verità) non consente di affrontare la problematica della valutazione in maniera puramente formale, anche perché mancano fonti normative adeguate e significativi precedenti.

C'è bisogno, pertanto, di inquadrare la questione della valutazione degli apprendimenti cercando di mettere insieme il quadro giuridico e di inserirlo in modo contestualizzato nella situazione di fatto.

La scuola dell'autonomia deve comunque, nel rispetto della cornice normativa, provvedere ad elaborare criteri, metodi e strumenti per la valutazione. In altre parole, non è la “legge” che stabilisce le caratteristiche formali di una prova di verifica, ma sono i criteri del PTOF e le delibere collegiali a fornire un riferimento di “validazione”.

❖ Lo svolgimento degli scrutini delle classi intermedie e finali è formalmente ancora regolamentato dal **Regio Decreto n. 653 del 4 maggio 1925** (integrato dal RD 2049/1929), che all'articolo 79 così recita: “I voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l'ultimo periodo delle lezioni. Se non vi sia dissenso, i voti in tal modo proposti s'intendono approvati; altrimenti le deliberazioni sono adottate a maggioranza, e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.”

❖ Tale formulazione è richiamata anche **dall'art. 13 dell'OM 90/2001**, l'ultima emanata dal Ministero prima della definitiva entrata in vigore dell'autonomia scolastica.

I commi **4 e 5 dell'art. 1 DPR 122/09** (ancora in vigore per l'ammissione alle classi successive della scuola secondaria superiore), in merito alla valutazione degli apprendimenti così prevedono:

-**comma 4.** Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

-**comma 5.** Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento.

Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa.

Il più recente **decreto legislativo 62 del 2017**, al capo I articolo 1, definisce l'oggetto e le finalità della valutazione, secondo la seguente formulazione:

“..... La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

[...] La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le **Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di**

cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa....”